

Bruxelles, 29 novembre 2018  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0227(COD)

---

---

14488/1/18  
REV 1

TELECOM 419	CYBER 289
AUDIO 104	JAI 1165
CULT 149	DIGIT 231
EDUC 435	DATAPROTECT 253
COMPET 794	DAPIX 356
RECH 498	FREMP 202
IND 358	RELEX 985
MI 859	CADREFIN 369
ESPACE 68	CODEC 2052

#### NOTA

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	12705/18, 13243/18, 13467/18, 14262/18
n. doc. Comm.:	10167/18 + ADD 1, ADD2, ADD 3
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 - Orientamento generale parziale

---

#### I. INTRODUZIONE

1. Il 6 giugno 2018 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027<sup>1</sup>. Si tratta di una delle proposte relative al quadro finanziario pluriennale (in appresso: QFP), parte della rubrica "Mercato unico, innovazione e digitale".

---

<sup>1</sup> Doc. 10167/18 + ADD 1.

2. L'obiettivo della proposta è istituire uno strumento di spesa volto a massimizzare i vantaggi della trasformazione digitale per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche dell'UE, in particolare potenziando le capacità digitali dell'UE in cinque settori chiave (i cosiddetti "obiettivi specifici"): calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale, cibersicurezza e fiducia, competenze digitali avanzate e implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità. Si prevede una dotazione finanziaria globale di 9,2 miliardi di EUR.
3. Al Parlamento europeo, la commissione competente è la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) e la relatrice del fascicolo è Angelika Mlinar (ALDE, Austria). La commissione ha votato il progetto di relazione il 21 novembre 2018. La votazione in Aula avrà luogo in una delle prossime sedute plenarie.
4. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 17 ottobre 2018.

## **II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO**

5. La Commissione ha presentato la proposta e la relativa valutazione d'impatto al Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" (in appresso: gruppo TELE) nel luglio 2018.
6. Per quanto riguarda la valutazione d'impatto, in linea generale le delegazioni erano del parere che essa fornisse una buona analisi e sostenesse la proposta della Commissione. Secondo alcune delegazioni, le informazioni sui possibili costi di attuazione e di cofinanziamento per gli Stati membri non erano sufficienti. Hanno inoltre chiesto chiarezza su eventuali sovrapposizioni e/o sinergie con altri programmi analoghi per cogliere pienamente il "quadro d'insieme" di tutti i pertinenti programmi settoriali in ambito digitale. In generale, hanno espresso l'auspicio di un modello di governance più chiaro. Alcune delegazioni avrebbero voluto un'analisi più approfondita dell'impatto sulle PMI. Sono state espresse preoccupazioni anche in relazione ai poli dell'innovazione digitale esistenti o di nuova creazione.

7. L'esame della proposta in sede di gruppo TELE ha avuto inizio nel settembre 2018 e, da allora, la proposta è stata oggetto di intense discussioni in svariate riunioni, sulla base di vari testi di compromesso della presidenza<sup>2</sup>. Le delegazioni hanno accolto con ampio favore la proposta della Commissione ma hanno posto vari quesiti, chiesto ulteriori dettagli e chiarimenti ed espresso preoccupazioni, punti successivamente affrontati dai testi di compromesso della presidenza. In seguito alle discussioni a livello di gruppo, la presidenza ha inserito una serie di modifiche, in particolare riguardo alle seguenti questioni:
- modifica delle definizioni dei poli europei dell'innovazione digitale e delle competenze digitali avanzate e aggiunta di tre nuove definizioni;
  - miglioramento del testo degli obiettivi specifici particolari;
  - disposizioni più dettagliate sull'attuazione e la gestione del programma, tra cui la precisazione degli obiettivi specifici che saranno attuati in regime di gestione diretta o indiretta e la precisazione che i programmi di lavoro in regime di gestione diretta saranno adottati mediante atti di esecuzione;
  - chiarimento dei criteri e del processo di designazione/selezione dei poli europei dell'innovazione digitale;
  - modifica degli indicatori di performance per monitorare l'attuazione del programma.
8. Sulla base dei progressi compiuti a livello del gruppo, la presidenza propone di adottare un orientamento generale parziale nella sessione del Consiglio TTE del 4 dicembre. Il testo dell'orientamento generale parziale è riportato nell'allegato della presente nota. Dall'orientamento generale parziale sono esclusi i seguenti elementi (indicati nell'allegato tra parentesi):

---

<sup>2</sup> Docc. 12705/18, 13243/18, 13467/18, 14262/18.

- l'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), parte del considerando 22 e l'articolo 6, paragrafo 2, legati all'obiettivo specifico della cibersicurezza, nell'attesa delle discussioni in altri organi preparatori del Consiglio sul regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento<sup>3</sup>;
- un riferimento, nell'articolo 15 sui partenariati europei, al processo di pianificazione strategica tra la Commissione europea e gli Stati membri in linea con Orizzonte Europa, in attesa delle discussioni che si terranno in altri organi preparatori del Consiglio sul regolamento Orizzonte Europa<sup>4</sup>;
- l'articolo 22, paragrafo 2, relativo al marchio di eccellenza, dal momento che in altri organi preparatori del Consiglio sono ancora in corso le discussioni sulle regole orizzontali volte a sostenere le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza e a stabilire altre condizioni del sostegno;
- Poiché il regolamento proposto rientra nel pacchetto di proposte collegate al QFP, tutte le disposizioni aventi implicazioni di bilancio o carattere orizzontale sono state lasciate da parte, e quindi escluse dalla proposta di orientamento generale parziale, in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Tali disposizioni concernono: l'obiettivo di destinare una percentuale della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima (considerando 43), la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri (considerando 49), la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma (articolo 9, paragrafo 1), gli importi indicativi assegnati agli obiettivi specifici (articolo 9, paragrafo 2), la partecipazione dei paesi terzi associati al programma (articolo 10 e considerando 48) e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 28).

---

<sup>3</sup> Proposta della Commissione 2018/0328 del 12 settembre 2018.

<sup>4</sup> Proposta della Commissione 2018/0435 dell'8 giugno 2018.

*N.B. Le delegazioni noteranno che alcune parti del testo (diverse da quelle di cui sopra) figurano, nell'allegato della presente nota, tra parentesi graffe. Queste riguardano principalmente i riferimenti ad atti legislativi ancora in discussione. Tali parentesi graffe servono solo a indicare che il riferimento dovrà essere aggiornato alla fine del processo.*

9. La prima versione dell'orientamento generale parziale (doc. 14488/18) è stata leggermente aggiornata a seguito della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 28 novembre 2018. Dette modifiche sono indicate mediante **sottolineatura** nell'allegato della presente nota e sono le seguenti:
- l'articolo 10 e il considerando 48 relativi ai paesi terzi associati al programma sono stati esclusi dall'orientamento generale parziale e appaiono pertanto tra parentesi quadre;
  - nella versione inglese dell'allegato 1, parte 1.1, la parola "on" è stata eliminata in quanto superflua.

### **III. CONCLUSIONE**

10. Alla luce di quanto precede, la presidenza ritiene che il testo attuale costituisca una base solida ed equilibrata per raggiungere un orientamento generale parziale. Si invita pertanto il Consiglio ad adottare l'orientamento generale parziale nella sessione del 4 dicembre 2018.
-

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172 e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>5</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>6</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa digitale nel periodo 2021-2027 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del {riferimento da aggiornare opportunamente in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>7</sup>}.

---

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>7</sup> *Riferimento da aggiornare*: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. *L'accordo è disponibile al seguente indirizzo*: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013O1220\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013O1220(01))

- (2) A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 [...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (3) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95<sup>9</sup>, (Euratom, CE) n. 2185/96<sup>10</sup> e (UE) 2017/1939<sup>11</sup> del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

---

<sup>8</sup> GU L 248 del 18.9.2013, pagg. 1-22. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&rid=1>.

<sup>9</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pagg. 1-4. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995R2988&rid=1>

<sup>10</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pagg. 2-5. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996R2185&rid=1>.

<sup>11</sup> GU L 283 del 31.10.2017, pagg. 1-71. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1939&rid=1>.

<sup>12</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (4) A norma {*riferimento da aggiornare opportunamente in base a una nuova decisione sui PTOM*: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio<sup>13</sup>}, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (5) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>14</sup>, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, **e tenendo conto dei quadri di misurazione e di riferimento esistenti nel settore digitale**. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
- (6) Il vertice di Tallinn sul digitale<sup>15</sup> del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo<sup>16</sup> del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.
- (7) Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

---

<sup>13</sup> Decisione / /UE del Consiglio.

<sup>14</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pagg. 1-14).

<sup>15</sup> <https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit>.

<sup>16</sup> <http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf>.



- (8) La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"<sup>17</sup> delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersecurity". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.
- (9) La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati"<sup>18</sup> definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.
- (10) L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione, **comprese le regioni ultraperiferiche e quelle economicamente svantaggiate**. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), [...] l'intelligenza artificiale, **la cibersecurity**, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

---

<sup>17</sup> COM(2018) 98 final.

<sup>18</sup> COM(2018) 125 final.

- (11) È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli **europei** dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, **in particolare le PMI e le entità con un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI (imprese a media capitalizzazione)**, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. **Al fine di chiarire la distinzione tra i poli dell'innovazione digitale che ottemperano ai criteri di ammissibilità di cui al presente programma e i poli dell'innovazione digitale istituiti in seguito alla comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea (COM(2016) 180 final) e finanziati da altre fonti, i poli dell'innovazione digitale finanziati a titolo del presente programma dovrebbero essere denominati poli europei dell'innovazione digitale.** [...] I poli **europei** dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli **europei** dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare [...] **un'ampia** copertura geografica in tutta Europa<sup>19</sup>.
- (11 bis) Un primo gruppo di poli **europei** dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. **Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di classificare i candidati conformemente alle loro procedure nazionali e la Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare un polo europeo dell'innovazione digitale sul suo territorio. La Commissione può coinvolgere esperti esterni indipendenti nel processo di selezione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero evitare la duplicazione superflua di competenze e funzioni a livello nazionale e dell'UE. Vi dovrebbe essere pertanto un'adeguata flessibilità nella designazione dei poli e nella determinazione delle relative attività e composizione.**
- (11 ter) Un consorzio di entità giuridiche può essere [...] selezionato quale polo europeo dell'innovazione digitale ai sensi del disposto dell'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, che autorizza entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale a partecipare a inviti a presentare proposte, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.

---

<sup>19</sup> Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

- (11 quater) I poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero essere autorizzati a ricevere contributi dagli Stati membri, dai paesi terzi partecipanti o dalle autorità pubbliche degli stessi, nonché contributi da organismi o istituzioni internazionali, contributi dal settore privato, in particolare da parte di membri, azionisti o partner dei poli europei dell'innovazione digitale, entrate generate dagli attivi e dalle attività dei poli stessi, lasciti, donazioni e contributi di persone fisiche o finanziamenti, anche sotto forma di sovvenzioni [...] a titolo del programma e di altri programmi dell'Unione.**
- (12) Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbe essere **previsto il cofinanziamento [...]** con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. **Il tasso di [...] cofinanziamento dovrebbe essere definito nel programma di lavoro. Soltanto in casi eccezionali il finanziamento dell'Unione potrebbe coprire fino al 100% dei costi ammissibili.** A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.
- (13) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito [...] del Fondo InvestEU.
- (14) Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.
- (15) Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune. **Inoltre, per rispondere in particolare a nuovi sviluppi ed esigenze, ad esempio le nuove tecnologie, la Commissione, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, può proporre di discostarsi dagli importi indicativi di cui al presente regolamento.**

**(15 bis) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando al contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci. Mentre per le azioni gestite direttamente e indirettamente i pertinenti programmi di lavoro forniscono uno strumento per garantire la coerenza, è opportuno porre in essere una collaborazione tra la Commissione e le pertinenti autorità degli Stati membri per garantire la coerenza e le complementarità anche tra i fondi gestiti direttamente o indirettamente e i fondi soggetti a gestione concorrente. [...]**

(16) Le capacità di **calcolo ad alte prestazioni** e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

(17) Il Consiglio<sup>20</sup> e il Parlamento europeo<sup>21</sup> hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre, nel {2017-2018, **diciannove**} Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC<sup>22</sup>, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.

---

20

21

22

- (18) Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione<sup>23</sup>. Inoltre i centri di competenze per il calcolo ad alte prestazioni, **secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio**, negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.
- (19) Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria, **dei servizi** nonché del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data. **Affinché sia competitiva a livello internazionale, è essenziale che l'Europa unisca le forze a tutti i livelli. Gli Stati membri l'hanno riconosciuto con impegni concreti a collaborare nel quadro di un piano d'azione coordinato.**
- (19 bis) **Gli archivi di algoritmi possono includere un ampio insieme di algoritmi, incluse soluzioni semplici quali gli algoritmi di classificazione, gli algoritmi relativi a reti neurali o gli algoritmi di pianificazione o ragionamento, o soluzioni più elaborate, come gli algoritmi di riconoscimento vocale, gli algoritmi di navigazione integrati in dispositivi autonomi, come i droni, o in automobili a guida autonoma, gli algoritmi di IA integrati in robot che consentono loro di interagire con l'ambiente in cui si trovano e adattarsi a esso. È opportuno rendere facilmente accessibili a tutti gli archivi di algoritmi sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.**
- (20) La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
- (21) Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea<sup>24</sup> il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale.

---

<sup>23</sup> Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment>).

<sup>24</sup> Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2017-0240>

- (22) La cibersecurity rappresenta una sfida per l'intera Unione. [...] La capacità dell'Europa nel settore della cibersecurity dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i suoi cittadini e le sue imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersecurity e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersecurity più recenti, [...] in tutti i settori economici, **[inclusi i progetti, i servizi, le competenze e le applicazioni a duplice uso,]** , nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.
- (23) Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative<sup>25</sup> che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersecurity, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito. **Ciò prevedeva in particolare un nuovo mandato per l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e la creazione su base volontaria di un quadro di certificazione della cibersecurity esteso a tutta l'Unione, con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare e ampliare le capacità connesse alla cibersecurity.**
- (24) La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersecurity, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
- (25) Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.

---

<sup>25</sup> <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity>.

- (26) Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti l'agenda del vertice sociale di Göteborg del novembre 2017, compresi il pilastro europeo dei diritti sociali, l'istruzione e la formazione e l'attuazione della nuova agenda per le competenze per l'Europa. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a vagliare eventuali misure per affrontare le sfide in materia di competenze connesse alla digitalizzazione, alla cibersecurity, all'alfabetizzazione mediatica e all'intelligenza artificiale, nonché la necessità di un approccio inclusivo all'istruzione e alla formazione, fondato sull'apprendimento permanente e trainato dall'innovazione. In risposta a tale richiesta, la Commissione ha presentato, il 17 gennaio 2018, un primo pacchetto di misure per affrontare questioni quali le competenze chiave, le competenze digitali<sup>26</sup> nonché i valori comuni e l'istruzione inclusiva. Nel maggio 2018 è stato presentato un secondo pacchetto di misure che costituisce un progresso verso la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e che a sua volta pone l'accento sul ruolo centrale delle competenze digitali.
- (27) Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea<sup>27</sup>, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale.
- (28) Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersecurity e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa. **Saranno destinate alla forza lavoro, nel settore sia pubblico che privato, in particolare i professionisti delle TIC e altri professionisti del settore, nonché agli studenti. In queste categorie sono inclusi tirocinanti e formatori. Con forza lavoro si fa riferimento alla popolazione economicamente attiva, che include sia le persone occupate (dipendenti e autonomi) sia i disoccupati.**

---

<sup>26</sup> Nell'ambito di tale pacchetto, il piano d'azione per l'istruzione digitale [COM(2018)22 final] definisce una serie di misure intese ad aiutare gli Stati membri a sviluppare le competenze e le abilità digitali nell'istruzione formale.

<sup>27</sup> Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo:  
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2017-0240>

- (29) La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa. **Inoltre, si prevede che il sostegno dell'Unione in questo settore incoraggi il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.**
- (30) Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità<sup>28</sup>, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.
- (30 bis) L'implementazione delle necessarie tecnologie digitali, in particolare quelle nel quadro degli obiettivi specifici del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale e della cibersicurezza e della fiducia, è fondamentale per cogliere i benefici della trasformazione digitale e potrebbe essere completata da altre tecnologie all'avanguardia e future, come i registri distribuiti (ad es. blockchain).**
- (31) Nella dichiarazione di Tallinn del 6 ottobre 2017, il Consiglio dell'UE ha concluso che il progresso digitale sta trasformando in profondità le nostre società ed economie e mette in discussione l'efficacia di politiche sviluppate in precedenza in molti settori, nonché il ruolo e la funzione della pubblica amministrazione nel suo complesso. È nostro dovere prevedere e gestire queste sfide per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini e delle imprese.
- (32) La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.
- (33) L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 2017<sup>29</sup> rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

---

<sup>28</sup> [http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=51628](http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628).

<sup>29</sup> COM(2016) 725 final.



- (34) L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.
- (35) La dotazione finanziaria stanziata per attività specifiche dedicate all'attuazione del quadro di interoperabilità e all'interoperabilità delle soluzioni sviluppate ammonta a 194 milioni di EUR.
- (36) La risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea<sup>30</sup> sottolinea l'importanza di sbloccare sufficienti finanziamenti pubblici e privati per la digitalizzazione dell'industria europea.
- (37) Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni"<sup>31</sup>.
- (38) Il Comitato economico e sociale europeo ha accolto con favore la comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea" e ha ritenuto che essa, insieme ai documenti che la accompagnano, "rappresenti il primo passo nell'ambito di un ampio programma di lavoro a livello europeo da realizzarsi in stretta collaborazione reciproca tra tutte le parti pubbliche e private interessate"<sup>32</sup>.
- (39) Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea"<sup>33</sup>, che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce un ingrediente essenziale della digitalizzazione dell'industria.

---

30

31

32

33 COM(2016) 180 final, "Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale".

- (40) Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi).
- (41) Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.
- (42) Gli organismi che attuano il presente programma dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alle normative nazionali in materia di trattamento delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE. **Per l'obiettivo specifico 3 potrebbe essere necessario, per motivi di sicurezza, escludere le entità controllate da paesi terzi dagli inviti a presentare proposte e offerte previsti dal presente programma. In casi eccezionali può essere necessaria un'esclusione di questo tipo anche per gli obiettivi specifici 1 e 2. I motivi di sicurezza alla base dell'esclusione dovrebbero essere proporzionati e debitamente giustificati con riferimento ai rischi che comporterebbe l'inclusione di dette entità.**
- (43) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il [25]% della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima<sup>34</sup>. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.

---

<sup>34</sup> COM(2018) 321 final, pag. 1.

- (44) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro, affinché gli obiettivi del programma siano conseguiti in conformità alle priorità dell'Unione e degli Stati membri e siano assicurate la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura [...] d'esame di cui all'articolo [...] 5 del regolamento (UE) n. 182/2011<sup>35</sup> che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. **Per le azioni soggette alla gestione indiretta, i programmi di lavoro dovrebbero essere adottati conformemente alle regole dei consigli di amministrazione degli organismi di finanziamento.**
- (45) I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, come programmi di lavoro pluriennali (di norma ogni due anni) oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, come programmi di lavoro annuali. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (46) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>35</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (47) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli 8, 11, 16, 21, 35, 38 e 47 sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
- [(48) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.]
- (49) Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti e premi e tramite la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'UE efficaci],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

### *Oggetto*

Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione europea e le regole di erogazione dei finanziamenti.

## *Articolo 2*

### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- b) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- c) "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione;
- d) "paese associato": un paese terzo che ha sottoscritto con l'Unione un accordo che consente la sua partecipazione al programma a norma dell'articolo 10; "organizzazione internazionale di interesse europeo": un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o la cui sede principale è in uno Stato membro;

- e) "polo **europeo** dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico, **definito all'articolo 16**, [...] selezionato nell'ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare **fornire direttamente o** assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria, **segnatamente delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, e del settore pubblico**;
- f) "competenze digitali avanzate": le abilità e le competenze **professionali che richiedono le conoscenze [...], gli atteggiamenti e l'esperienza** necessari per **comprendere**, progettare, sviluppare, gestire, **testare**, implementare, **utilizzare** e mantenere le tecnologie, **i prodotti e i servizi** sostenuti dal presente regolamento **ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e)**;
- g) "**cibersicurezza**": la protezione delle reti e dei sistemi informativi, dei loro utenti e di altre persone dalle minacce informatiche;
- h) "**infrastrutture di servizi digitali**": le infrastrutture che permettono la fornitura di servizi in rete per via elettronica, generalmente tramite internet;
- i) "**marchio di eccellenza**": un marchio certificato attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all'invito nell'ambito del programma di lavoro.

### *Articolo 3*

#### *Obiettivi del programma*

1. L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee, [...] permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi **e migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale. A tal fine sono necessari un sostegno globale, trasversoriale e transfrontaliero e un maggiore contributo dell'Unione. Il programma, attuato in stretto coordinamento con altri programmi di finanziamento dell'Unione, a seconda dei casi, mira a:**
  - a) [...] **rafforzare e promuovere** le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala;
  - b) ampliare la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.
2. I cinque obiettivi specifici **interconnessi** del programma sono i seguenti:
  - a) obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
  - b) obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
  - c) obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
  - d) obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
  - e) obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

## Articolo 4

### Calcolo ad alte prestazioni

1. L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni persegue i seguenti obiettivi operativi:
  - a) implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascalà<sup>36</sup> integrata, **orientata alla domanda, guidata dalle applicazioni** e di prim'ordine, **facilmente** accessibile [...] agli utenti pubblici e privati, **segnatamente alle PMI, a prescindere dallo Stato membro in cui si trovano e nel quadro della [...] ricerca finanziata con fondi pubblici conformemente al {regolamento che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni}**;
  - b) implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda [...] **vari aspetti dei** segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali;
  - c) implementare e operare un'infrastruttura post-esascalà<sup>37</sup>, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e [...] infrastrutture di ricerca in campo informatico.
2. **Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico [...] sono attuate principalmente attraverso l'impresa comune istituita dal {regolamento che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni}.**

---

<sup>36</sup> [...]

<sup>37</sup> [...]



## Articolo 5

### Intelligenza artificiale

1. L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:
  - a) sviluppare e potenziare le capacità e **le conoscenze** di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati **di qualità nonché i corrispondenti meccanismi di scambio** e gli archivi di algoritmi, **garantendo nel contempo un approccio incentrato sulla persona e inclusivo [...]** . [...] Nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, **le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e i dati messi a disposizione sono conformi al principio della vita privata e della sicurezza sin dalla progettazione e tengono conto di principi etici che rispettino i valori europei;**
  - b) rendere queste capacità accessibili [...] **alle imprese, alla società civile e alle pubbliche amministrazioni al fine di massimizzare i benefici che esse recano alla società e all'economia europea, facilitando in tal modo il trasferimento dei metodi di intelligenza artificiale, tra l'altro, alle applicazioni [...] commerciali;**
  - c) rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale [...] negli Stati membri.
2. **Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico [...] sono attuate attraverso la gestione diretta, a eccezione delle operazioni di finanziamento misto.**

## Articolo 6

### Cybersicurezza e fiducia

1. L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia persegue i seguenti obiettivi operativi:
  - a) sostenere, insieme agli Stati membri, **lo sviluppo** e l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza **in Europa**, nel pieno [...] rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;
  - b) sostenere **lo sviluppo** e l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;

- [(c) garantire un'ampia implementazione [...] **di soluzioni di cibersicurezza efficaci e all'avanguardia** [...] in tutti i settori economici **europei**;
- d) rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione<sup>38</sup>, **anche attraverso misure volte a sviluppare una cultura della cibersicurezza nelle organizzazioni**;
- e) **migliorare la cooperazione tra il settore civile e il settore della difesa per quanto riguarda i progetti, i servizi, le competenze e le applicazioni a duplice uso nell'ambito della cibersicurezza, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento 2019/XXXX che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento.] [...]**
2. **[Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico [...] sono attuate principalmente attraverso il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento in conformità del {regolamento 2019/XXXX [...] che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento}.]**

## *Articolo 7*

### *Competenze digitali avanzate*

1. L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito **(ad. es. blockchain), le tecnologie quantistiche**, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:
- a) sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti [...] e la forza lavoro;

---

<sup>38</sup> GU L 194 del 19.7.2016, pagg. 1-30.

- b) sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per [...] la forza lavoro, **in particolare nelle PMI e nel settore pubblico**;
  - c) sostenere attività di [...] formazione sul posto di lavoro e  **tirocini** per gli studenti [...] e  **la forza lavoro, in particolare nelle PMI e nel settore pubblico.**
- 2. Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico [...] sono attuate attraverso la gestione diretta.**

## *Articolo 8*

### *Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità*

- 1.** L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:
- a) [...] **sostenere** il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come **la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, le dogane, i trasporti, la mobilità, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi**, [...]  **affinché accedano** alle tecnologie digitali **efficaci** più avanzate e  **le implementino**, quali il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersecurity;
  - b) implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;
  - b bis) sostenere l'integrazione e l'utilizzo delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali e delle norme digitali europee approvate nel settore pubblico e nei settori di interesse pubblico per agevolare un'attuazione e un'interoperabilità efficienti in termini di costi;**
  - c) facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;
  - d) consentire [...]  **al settore pubblico e all'industria dell'Unione, in particolare alle PMI**, di accedere **facilmente** ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;
  - e) sostenere l'adozione da parte del  **settore pubblico e dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI** delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersecurity,  **altre [...] tecnologie all'avanguardia e [...] future, come i registri distribuiti (es. blockchain);**

- f) sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili, **comprese soluzioni di pubblica amministrazione digitale**, per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europee;
  - g) garantire a livello dell'Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;
  - h) sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture **digitali e di condivisione dei dati** affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;
  - i) realizzare e potenziare [...] i poli **europei** dell'innovazione digitale e le **rispettive reti**.
- 2. Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico [...] sono attuate attraverso la gestione diretta, a eccezione delle operazioni di finanziamento misto.**

## *Articolo 9*

### *Bilancio*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [9 194 000 000 EUR a prezzi correnti].
2. La ripartizione indicativa dell'importo citato è la seguente:
  - a) [...] [2 698 240 000 EUR] per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
  - b) [...] [2 498 369 000 EUR] per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
  - c) [...] [1 998 696 000 EUR] per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
  - d) [...] [699 543 000 EUR] per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
  - e) [...] [1 299 152 000 EUR] per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può **anche** finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
5. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e **trasferibili in conformità dell' { [...] articolo 21 del regolamento sulle disposizioni comuni [...] }** possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma, **in particolare per integrare le sovvenzioni accordate all'azione fino al 100% del costo totale ammissibile, laddove possibile**. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. [...] Tali risorse sono utilizzate **esclusivamente** a beneficio dello Stato membro interessato.
6. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.

## [Articolo 10

### *Paesi terzi associati al programma*

Il programma è aperto a:

1. i membri dell'Associazione europea di libero scambio (**EFTA**) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
2. i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
3. i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
4. [...] i paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo
  - garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
  - stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
  - non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
  - garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.]

## Articolo 11

### Cooperazione internazionale

1. L'Unione può collaborare con i paesi terzi di cui all'articolo 10, con altri paesi terzi e con organizzazioni od organismi internazionali stabiliti in tali paesi, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, nonché con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e del Mar Nero. Fatto salvo l'articolo [...] 19 [...], i relativi costi non sono coperti dal programma.
2. Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito dell'**obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni, dell'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale e dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia**, si applica l'articolo 12 [...].

## Articolo 12

### Sicurezza

- [...]1. Le azioni realizzate nell'ambito del programma sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare a quelle sulla protezione delle informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata, nonché alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. Per le azioni realizzate al di fuori dell'Unione **utilizzando e/o producendo informazioni classificate** è necessaria non soltanto la loro conformità ai suddetti requisiti, ma anche la conclusione di un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui è condotta l'attività.
- [...]2. Se del caso, le proposte e le offerte comprendono un'autovalutazione della sicurezza, che rileva eventuali questioni relative alla sicurezza e illustra nel dettaglio come saranno affrontate al fine di adempiere la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.
- [...]3. Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento sottopone a un controllo di sicurezza le proposte che sollevano questioni relative alla sicurezza.
- [...]4. Se del caso, le azioni sono conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione<sup>39</sup> e alle relative norme di attuazione.

---

<sup>39</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

- [...]5. Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi di sicurezza **debitamente giustificati**, a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito degli obiettivi specifici **1, 2 e 3**. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri. **Qualsiasi limitazione della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi associati è in conformità dei termini e delle condizioni del pertinente accordo.**

### *Articolo 13*

#### *Sinergie con altri programmi dell'Unione*

1. Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.
2. **La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive del programma alle politiche pertinenti e ai programmi dell'Unione. A tal fine la Commissione agevola la creazione di [...] adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti [...] e istituisce idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.**



## Articolo 14

### Attuazione e forme di finanziamento

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), [...] del regolamento finanziario **in conformità degli articoli da 4 a 8**. [...] Gli organismi di finanziamento possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se ciò è previsto dall'atto di base che istituisce l'organismo di finanziamento e/o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se ciò è previsto dall'accordo di contributo o qualora le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedano.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti (quale forma principale), sovvenzioni e premi. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all' {articolo X del regolamento XXX. *regolamento successivo a quello sul fondo di garanzia*}.

## Articolo 15

### Partenariati europei

Il programma può essere attuato mediante partenariati europei **istituiti in conformità del [regolamento su Orizzonte Europa nell'ambito del processo di pianificazione strategica tra la Commissione europea e gli Stati membri]**. Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].

## Articolo 16

### *Poli europei dell'innovazione digitale*

1. Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli **europei** dell'innovazione digitale.
2. Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa, **conformemente alle sue procedure nazionali**, soggetti candidati [...] in base ai seguenti criteri:
  - a) competenze adeguate relative alle funzioni dei poli **europei** dell'innovazione digitale **di cui all'articolo 16, paragrafo 6, e competenze in uno o più settori di cui all'articolo 3, paragrafo 2;**
  - b) capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati **necessari per svolgere le funzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6;**
  - c) mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell'Unione;
  - d) [...] **adeguata sostenibilità finanziaria dimostrata, se del caso, mediante garanzie [...], emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire.**
3. La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale [...] **conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, tenendo nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare un polo europeo dell'innovazione digitale sul suo territorio.** Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:
  - a) la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;
  - b) la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata.

4. **A seguito di una procedura aperta e competitiva e tenendo nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima della selezione di un polo europeo dell'innovazione digitale sul suo territorio, la Commissione seleziona [...] poli europei dell'innovazione digitale aggiuntivi in conformità della procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, [...] in modo tale da garantire [...] un'ampia copertura geografica [...] in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete [...] soddisfa la domanda di servizi del polo dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo europeo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.**
- 4 bis. **I poli europei dell'innovazione digitale dispongono di un'autonomia generale sostanziale per definire la loro [...] organizzazione e composizione e i loro metodi di lavoro.**
- 5[...]. **I poli europei dell'innovazione digitale [...] partecipano all'attuazione del programma [...] svolgendo le seguenti funzioni a vantaggio dell'industria dell'Unione, segnatamente delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, e del settore pubblico:**
- a) **sensibilizzare e fornire direttamente competenze, know-how e servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione), o garantirvi l'accesso [...];**
  - b) **agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli europei dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;**
  - c) **fornire direttamente (o garantirvi l'accesso) servizi tematici, [...] in particolare quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersecurity e alla fiducia - alle amministrazioni pubbliche, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI o alle imprese a media capitalizzazione. I [...] poli europei dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici o a fornirli a tutte le categorie di soggetti citati nel presente paragrafo; e**
  - d) **erogare sostegno finanziario a terzi nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.**
- 6[...]. **Nel quadro del presente programma [...] i poli europei dell'innovazione digitale [...] ricevono finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.**

## CAPO II

### AMMISSIBILITÀ

#### Articolo 17

##### Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e da 4 a 8 sono ammissibili al finanziamento.
2. I criteri di ammissibilità per le azioni sono definiti nei programmi di lavoro.

#### Articolo 18

##### Soggetti idonei

1. [...]
- [...]1. Sono ammessi i seguenti soggetti **giuridici**:
- a) i soggetti giuridici stabiliti in:
    - i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
    - ii) un paese terzo associato al programma;
  - b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
- [...]2. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma. **Se non specificato altrimenti nel programma di lavoro, detti soggetti sostengono i costi della loro partecipazione.**
- [...]3. Non sono ammesse le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.

- [...]4. Per motivi di sicurezza o nel caso di azioni direttamente correlate all'autonomia strategica dell'UE, il programma di lavoro **di cui all'articolo 23** può prevedere che la partecipazione sia limitata ai beneficiari stabiliti soltanto negli Stati membri o ai beneficiari stabiliti negli Stati membri e in paesi terzi associati o altri paesi terzi specificati. **Qualsiasi limitazione della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi associati è in conformità dei termini e delle condizioni del pertinente accordo.**
6. [...]
- [...] 5. **Il programma di lavoro di cui all'articolo 23 può prevedere che le proposte possano essere presentate da uno o più Stati membri o da organizzazioni internazionali, imprese comuni o imprese o organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri, con l'approvazione degli Stati membri interessati.**

### *CAPO III*

#### *SOVVENZIONI*

##### *Articolo 19*

##### *Sovvenzioni*

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

## Articolo 20

### Criteria di attribuzione

1. I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:
  - a) la maturità dell'azione nello sviluppo del progetto;
  - b) la solidità del piano di attuazione proposto;
  - c) [...]

[...]c) la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato.[...]

2. [...] I[...] seguenti elementi sono presi in considerazione ove applicabile:

[...] a) l'effetto di stimolo del sostegno dell'Unione sugli investimenti pubblici e privati;

b) [...] l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale previsto [...];

[...] c) [...] l'accessibilità e la facilità di accesso ai rispettivi servizi;

[...] d) [...] la dimensione transeuropea;

[...] e) [...] l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione [...], [...];

[...] f) [...] la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine;

[...] g) [...] la sinergia e la complementarità con altri programmi dell'Unione.

## *Articolo 20 bis*

### *Valutazione*

**Conformemente all'articolo 150 del regolamento finanziario, le [...] domande di sovvenzione sono valutate da un comitato di valutazione che può essere composto interamente o parzialmente da esperti esterni indipendenti.**

## *CAPO IV*

### *OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO E ALTRI FINANZIAMENTI COMBINATI*

## *Articolo 21*

### *Operazioni di finanziamento misto*

Le operazioni di finanziamento decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al {regolamento InvestEU} e al titolo X del regolamento finanziario.

## Articolo 22

### *Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati*

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione, **compresi fondi in regime di gestione concorrente**, può anche essere finanziata [...] nel quadro del programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Si applicano a ciascun contributo all'azione le norme del rispettivo programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
- [2. Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative [...]:
  - a) sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma,
  - b) soddisfano i requisiti minimi di qualità di tale invito a presentare proposte,
  - c) non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, [...] dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] o all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno [...] .]



## CAPO V

### PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

#### Articolo 23

##### Programmi di lavoro

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.
2. Tali programmi di lavoro sono adottati come programmi pluriennali [...] **riguardanti uno o più obiettivi specifici**. Laddove giustificato da specifiche esigenze di attuazione, i programmi di lavoro possono essere adottati anche come programmi annuali [...].
3. I primi programmi di lavoro pluriennale si concentrano sulle attività indicate nell'allegato 1 e provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati. I programmi di lavoro successivi possono comprendere attività non indicate [...] **in detto** allegato, purché le stesse siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento quali indicati negli articoli da 4 a 8.
4. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
5. **I programmi di lavoro per [...] gli obiettivi specifici 2 - Intelligenza artificiale, 4 - Competenze digitali avanzate e 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità e per eventuali altre azioni nell'ambito della gestione diretta per gli obiettivi specifici 1 - Calcolo ad alte prestazioni e 3 - Cibersicurezza e fiducia sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2.**

## Articolo 24

### *Monitoraggio e relazioni*

1. Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.
4. Sono utilizzate nella massima misura possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.

## Articolo 25

### *Valutazione del programma*

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. **La valutazione intermedia funge da base per l'adeguamento dell'attuazione del programma, se opportuno, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici pertinenti.**
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4. Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma da parte dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, al livello adeguato di granularità.
5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

## *Articolo 26*

### *Audit*

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.
2. Il sistema di controllo garantisce un equilibrio adeguato tra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e degli altri costi dei controlli a tutti i livelli.
3. Gli audit delle spese sono eseguiti in modo coerente, conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.
4. In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.
5. Le azioni che ricevono finanziamenti cumulativi da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit una sola volta; tali audit riguardano tutti i programmi interessati e le relative norme applicabili.

## *Articolo 27*

### *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3. La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 27 bis*

#### *Procedura di comitato*

1. **La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del programma Europa digitale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- [...]2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).]

*CAPO VI*

*DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

*Articolo 29*

*Informazione, comunicazione, pubblicità, sostegno alle politiche e diffusione*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. Il programma fornisce sostegno all'elaborazione delle politiche, alla divulgazione, alla sensibilizzazione e alla diffusione di attività, oltre a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori di cui agli articoli da 4 a 8.

## *Articolo 30*

### *Abrogazione*

[...] La decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021.

## *Articolo 31*

### *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup> e della decisione (UE) 2015/2240<sup>41</sup>, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 283/2014 e della decisione (UE) 2015/2240<sup>42</sup>.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 9, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

---

<sup>40</sup> Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

<sup>41</sup> Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico.

<sup>42</sup> Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico.

*Articolo 32*

*Entrata in vigore*

[...] Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO 1

### ATTIVITÀ

#### Descrizione tecnica del programma: ambito iniziale delle attività

Le attività iniziali del programma sono attuate conformemente alla seguente descrizione tecnica.

#### *Obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni*

Il programma attua la strategia europea per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) sostenendo un ecosistema completo dell'UE che fornisce le necessarie capacità di dati e calcolo ad alte prestazioni affinché l'Europa possa competere a livello globale. La strategia mira a implementare un'infrastruttura HPC e di dati di prim'ordine con capacità a esascala entro il 2022-2023, e strutture post-esascala entro il 2026-2027, dotando così l'Unione di una risorsa tecnologica HPC propria, indipendente e competitiva, che le permetterà di raggiungere l'eccellenza nelle applicazioni HPC e di ampliarne la disponibilità e l'uso.

Le attività iniziali comprendono:

1. un quadro di appalti congiunti **che consente un approccio di progettazione congiunta per l'acquisizione di [...]** una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala (**che esegue dieci alla diciottesima operazioni al secondo**). Tale infrastruttura sarà **facilmente** accessibile [...] a utenti pubblici e privati, **segnatamente le PMI, a prescindere dallo Stato membro in cui sono ubicati, [...]** e **nel quadro della [...]** ricerca finanziata con fondi pubblici [...], **conformemente al {regolamento che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni}**;
2. un quadro di appalti congiunti per un'infrastruttura di supercalcolo post-esascala (**che esegue dieci alla ventunesima operazioni al secondo**) che prevede l'integrazione con tecnologie per il calcolo quantistico;
3. un coordinamento a livello dell'UE e adeguate risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo, dell'acquisizione e del funzionamento di tale infrastruttura;
4. la messa in rete delle capacità HPC e di dati degli Stati membri e il sostegno agli Stati membri che intendono aggiornare le proprie capacità HPC o acquisirne di nuove;
5. la messa in rete dei centri di competenza HPC (**almeno** uno per Stato membro) che saranno associati ai rispettivi centri nazionali di supercalcolo per fornire servizi HPC all'industria (in particolare alle PMI), al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni;
6. l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).



### **Obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale**

Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA, sia quelle esistenti sia quelle **di nuova istituzione**, negli Stati membri.

Le attività iniziali comprendono:

1. la creazione di spazi comuni europei di dati che aggregano informazioni pubbliche in tutta Europa, **provenienti altresì dal riutilizzo dell'informazione del settore pubblico**, e che fungono da fonte di immissione di dati per soluzioni di intelligenza artificiale. Tali spazi sarebbero aperti [...] al settore pubblico e privato. Al fine di incrementarne l'uso, i dati contenuti in uno spazio dovrebbero essere resi [...] interoperabili, **in particolare [...] mediante formati di dati che siano aperti, leggibili a macchina, standardizzati e documentati**, sia nelle interazioni tra settore pubblico e privato, sia all'interno dei settori, sia tra di loro (interoperabilità semantica);
2. la creazione di archivi europei comuni di algoritmi **o di interfacce di tali archivi facilmente accessibili a tutti sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie**. Le imprese e il settore pubblico sarebbero in grado di individuare e acquisire la soluzione che più si adatta alle rispettive esigenze;
3. il coinvestimento con gli Stati membri in siti di riferimento di prim'ordine per attività di prova e sperimentazione in contesti reali, con particolare attenzione alle applicazioni dell'IA in settori fondamentali come sanità, monitoraggio terrestre/ambientale, **trasporti e mobilità**, sicurezza, industria manifatturiera o finanza, nonché in altri settori di interesse pubblico. I siti dovrebbero essere aperti a tutti gli operatori in tutta Europa, connessi alla rete dei poli dell'innovazione digitale e dotati di grandi strutture di calcolo e gestione dei dati, **o connessi a dette strutture**, nonché delle più recenti tecnologie di IA, comprese tecnologie emergenti [...] **quali ad esempio** il calcolo neuromorfico, l'apprendimento profondo e la robotica.

### **Obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia**

Il programma incentiva **il rafforzamento**, lo sviluppo e **l'acquisizione** di capacità essenziali volte a rendere sicure l'economia digitale, la società e la democrazia dell'UE rafforzandone il potenziale industriale e la competitività in ambito di cibersicurezza, oltre a migliorare le capacità sia del settore privato sia del settore pubblico di proteggere i cittadini e le imprese europee dalle minacce informatiche, anche attraverso il sostegno all'attuazione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Le attività iniziali nell'ambito di questo obiettivo comprendono:

1. il coinvestimento con gli Stati membri in attrezzature avanzate per la cibersecurity, in infrastrutture e know-how, essenziali per proteggere le infrastrutture fondamentali e il mercato unico digitale nel suo complesso. In quest'ambito sono possibili investimenti in impianti quantistici e risorse di dati per la cibersecurity e la coscienza situazionale nel ciberspazio e in altri strumenti da mettere a disposizione del settore pubblico e di quello privato in tutta Europa;
2. l'ampliamento delle capacità tecnologiche esistenti e la messa in rete dei centri di competenza negli Stati membri, in modo tale che tali capacità rispondano alle esigenze del settore pubblico e dell'industria, anche per quanto riguarda prodotti e servizi che rafforzano la cibersecurity e la fiducia all'interno del mercato unico digitale;
3. la garanzia di un'ampia implementazione [...] di soluzioni di cibersecurity e fiducia efficaci **e all'avanguardia** [...] in tutti gli Stati membri, compreso **il rafforzamento della sicurezza dei prodotti dalla progettazione alla commercializzazione**;
4. il sostegno volto a colmare le lacune di competenze in materia di cibersecurity, allineando ad esempio i programmi relativi a tali competenze, adattandoli alle esigenze settoriali specifiche e favorendo l'accesso a corsi di formazione specializzati e mirati.

#### **Obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate**

Il programma sostiene la facilità di accesso alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, **dell'analisi dei big data**, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersecurity, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati e ai lavoratori [...] **attuali ma non solo**, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.

Le attività iniziali comprendono:

1. l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie **digitali** avanzate;
2. l'accesso a corsi sulle tecnologie digitali avanzate che saranno offerti [...] **da istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca nonché organismi di certificazione professionale per il settore industriale** in collaborazione con gli organismi coinvolti nel programma; i temi trattati [...] **dovrebbero comprendere** l'IA, la cibersecurity, i registri distribuiti (ad es. blockchain), l'HPC e le tecnologie quantistiche;
3. la partecipazione a corsi di formazione professionale specializzati di breve termine che sono stati precertificati, per esempio nel settore della cibersecurity.

Gli interventi si concentrano su competenze digitali [...] **avanzate** relative a tecnologie specifiche.

Saranno tutti concepiti e attuati [...] attraverso **gestione diretta**. I poli **europei** dell'innovazione digitale di cui all'articolo [...]16 [...] **favoriscono le opportunità di formazione fungendo da collegamento con i responsabili dell'istruzione e della formazione**.

## **Obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità**

### **I. Le attività iniziali relative alla trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico includono quanto segue.**

[...]

#### *1. Modernizzazione della **pubblica** amministrazione*

- 1.1. sostenere gli Stati membri nell'attuazione dei principi della dichiarazione di Tallinn sull'amministrazione elettronica in tutti i settori strategici, creando se del caso i registri necessari e interconnettendoli, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati;
- 1.2. sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;
- 1.3. sostenere la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove specifiche comuni, di specifiche e norme aperte mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali;
- 1.4. cooperare alla creazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che impiegano **eventualmente** servizi e applicazioni di registro distribuito (ad es. blockchain), compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni dell'UE transfrontaliere.

#### *2. Salute<sup>43</sup>*

- 2.1. garantire che i cittadini dell'UE **abbiano il controllo dei propri dati personali e** possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati, **in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati**; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali **relativi a prevenzione delle malattie, assistenza e [...] sanità**, e sostenerne l'implementazione **sulla base di [...] un ampio sostegno da parte delle attività dell'UE e da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne la rete di assistenza sanitaria on line a norma dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE.**

---

<sup>43</sup> Comunicazione COM(2018) 233 final relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana.

- 2.2. mettere a disposizione dati migliori per la ricerca, la prevenzione delle malattie e la sanità e l'assistenza personalizzate; garantire che i ricercatori europei in ambito sanitario e gli operatori clinici abbiano accesso alla gamma di risorse (spazi di dati condivisi, **compresi l'archiviazione e il calcolo dei dati**, competenze e capacità analitiche) necessaria per compiere progressi decisivi in relazione sia alle malattie gravi sia a quelle rare. L'obiettivo finale è garantire una coorte di popolazione di almeno 10 milioni di cittadini. [...]
- 2,3. rendere disponibili gli strumenti digitali per la responsabilizzazione dei cittadini e per un'assistenza incentrata sulla persona sostenendo lo scambio di pratiche migliori e innovative nella sanità digitale, nello sviluppo di capacità e nell'assistenza tecnica, in particolare per la cibersecurity, l'IA e l'HPC.
3. Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri nazionali, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per [...] **i giuristi** con soluzioni basate **anche** sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di "tecnologia legale").
4. Trasporti, **mobilità**, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come **la guida connessa e automatizzata, i velivoli non pilotati, i concetti di mobilità intelligente**, le città intelligenti o i territori rurali intelligenti, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente, **in raccordo con le azioni tese alla digitalizzazione dei settori dei trasporti e dell'energia a titolo del meccanismo per collegare l'Europa**.
5. Istruzione, [...] cultura e **media**: dotare i creatori, [...] l'industria creativa e **il settore culturale** in Europa dell'accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato; sfruttare il patrimonio culturale europeo, **Europeana compresa, per sostenere l'istruzione e la ricerca nonché promuovere la** diversità culturale, [...] la coesione sociale e [...] la [...] **società** europea; sostenere l'adozione delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione e **presso istituti di cultura privati o finanziati mediante fondi pubblici**.

[...]

6. Altre attività di sostegno al mercato unico digitale, [...] **per esempio** promuovere l'alfabetizzazione digitale e **mediatica** e [...] sensibilizzare i minori, i genitori e gli insegnanti riguardo ai rischi che i minori possono incontrare online e ai modi per proteggerli, [...] contrastare il **bullismo online** e la diffusione di materiale pedopornografico online **sostenendo una rete paneuropea di centri per un Internet più sicuro**; promuovere misure volte a **individuare la disinformazione** e combatterne la diffusione intenzionale, **accrescendo così la resilienza complessiva dell'Unione**; sostenere un osservatorio dell'UE per l'economia delle piattaforme digitali e studi e attività di sensibilizzazione.

**Le attività di cui ai punti da 1 a [...] 6 possono essere parzialmente sostenute dai poli europei dell'innovazione digitale grazie alle stesse capacità sviluppate per assistere le imprese nella loro trasformazione digitale (cfr. sezione II).**

## **II. Attività iniziali relative alla digitalizzazione dell'industria:**

1. contribuire al potenziamento [...] della rete dei poli **europei** dell'innovazione digitale, al fine di garantire a tutte le imprese, in particolare alle PMI, l'accesso alle capacità digitali in qualsiasi regione dell'UE. In particolare ciò include:
  - 1.1. l'accesso allo spazio comune europeo di dati, alle piattaforme per l'IA e alle strutture europee di HPC per l'analisi dei dati e le applicazioni a elevata intensità di calcolo;
  - 1.2. l'accesso a strutture di prova su vasta scala per l'IA e a strumenti avanzati di cibersicurezza;
  - 1.3. l'accesso a competenze **digitali** avanzate.
2. Le attività saranno coordinate con le azioni di innovazione nelle tecnologie digitali sostenute principalmente nell'ambito del programma Orizzonte Europa, che esse completeranno, e con investimenti nei poli **europei** dell'innovazione digitale sostenuti nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale. Sono possibili anche sovvenzioni per la prima applicazione commerciale provenienti dal programma Europa digitale, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Il sostegno per l'accesso a finanziamenti destinati a fasi ulteriori della trasformazione digitale sarà ottenuto tramite strumenti finanziari che impiegano il regime InvestEU.

## ALLEGATO 2

### Indicatori di performance

#### Obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni

- 1.1 Numero di infrastrutture HPC acquisite congiuntamente
- 1.2 Impiego totale e per vari gruppi di portatori di interessi (università, PMI, ecc.) di computer a esascala e post-esascala

#### Obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale

- 2.1 Importo totale coinvestito in siti di sperimentazione e prova
- 2.2 [...] **Utilizzo di archivi europei comuni di algoritmi o interfacce di tali archivi, utilizzo di spazi comuni europei di dati nonché utilizzo di siti di sperimentazione e prova, relativi alle attività di cui al presente regolamento [...]**

#### Obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia

- 3.1 Numero di infrastrutture e/o strumenti di cibersicurezza acquisiti congiuntamente<sup>44</sup>
- 3.2 Numero di utenti e comunità di utenti che hanno accesso a strutture di cibersicurezza europee

---

<sup>44</sup> In risposta a una domanda di chiarimenti, è possibile fornire le spiegazioni seguenti in merito a questo indicatore di performance:  
Il termine "infrastrutture" indica solitamente infrastrutture di ricerca o sperimentazione quali ad esempio banchi di prova, poligoni virtuali o strutture di calcolo/comunicazione. Potrebbe trattarsi solamente di dati e/o software o anche di strutture fisiche.  
Il termine "strumenti" indica solitamente un dispositivo fisico e/o un software/algoritmo utilizzati per aumentare la sicurezza di sistemi TIC, ad esempio software di rilevamento delle intrusioni o risorse di dati che consentono di valutare la situazione delle infrastrutture critiche.  
La proposta relativa al Centro di competenza consente ogni tipo di appalto, non solo di tipo congiunto: tramite il Centro di competenza quale organismo dell'Unione, tramite altri centri con l'aiuto di una sovvenzione dell'Unione o tramite più parti.

#### **Obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate**

4.1 Numero di **persone [...] che hanno seguito una formazione per acquisire conoscenze digitali avanzate**

4.2 Numero di imprese, **in particolare PMI**, che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC

#### **Obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità**

5.1 Adozione di servizi pubblici digitali

5.2 Imprese con un elevato punteggio di intensità digitale

5.3 Allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità

**5.4 Numero di imprese [...] ed entità del settore pubblico che si sono avvalse dei servizi dei poli europei dell'innovazione digitale.**

## ALLEGATO 3

### Sinergie con altri programmi dell'Unione

[...]1. Le sinergie con Orizzonte Europa garantiscono che:

- a) sebbene varie aree tematiche affrontate da Europa digitale e Orizzonte Europa convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano distinti e complementari;
- b) Orizzonte Europa offra ampio sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione, alle attività pilota, alla prova di concetto, alla prova e all'innovazione, compresa l'implementazione precommerciale di tecnologie digitali innovative, in particolare mediante i) un bilancio a parte, nel pilastro Sfide globali, per il polo tematico "Digitale e industria" finalizzato a sviluppare tecnologie abilitanti (intelligenza artificiale e robotica, Internet di prossima generazione, calcolo ad alte prestazioni e big data, principali tecnologie digitali, combinazione del digitale con altre tecnologie); ii) il sostegno a infrastrutture elettroniche nell'ambito del pilastro Scienza aperta; iii) l'integrazione del digitale in tutte le sfide globali (sanità, sicurezza, energia e mobilità, clima, ecc.); e iv) il sostegno alla diffusione di innovazioni pionieristiche nell'ambito del pilastro Innovazione aperta (molte delle quali combineranno tecnologie fisiche e digitali);
- c) Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);
- d) le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per attività sostenute da Orizzonte Europa, tra cui prova, sperimentazione e dimostrazione in tutti i settori e tutte le discipline;
- e) mano a mano che sono sviluppate nell'ambito di Orizzonte Europa, le nuove tecnologie digitali siano progressivamente adottate e impiegate da Europa digitale;
- f) le iniziative di Orizzonte Europa a favore dello sviluppo di un insieme di abilità e competenze, comprese le iniziative attuate presso i centri di ubicazione della CCI Digitale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate dalle capacità sviluppate con il sostegno del programma Europa digitale nel settore delle competenze digitali avanzate;
- g) siano messi in atto forti meccanismi di coordinamento per la programmazione e l'attuazione, che allineino il più possibile tutte le procedure di entrambi i programmi. Le loro strutture di governance coinvolgeranno tutti i servizi della Commissione interessati.



[...]2. Le sinergie con i programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente, compreso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) garantiscono che:

- a) siano impiegati accordi di finanziamento complementare proveniente dai programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente e dal programma Europa digitale, a sostegno di attività che fungono da ponte tra le specializzazioni intelligenti e sostengono la trasformazione digitale dell'economia e **della società** europee;
- b) il FESR contribuisca allo sviluppo e al rafforzamento degli ecosistemi locali e regionali di innovazione, [...] della trasformazione industriale **come pure della trasformazione digitale della società e della pubblica amministrazione, stimolando l'attuazione della dichiarazione di Tallinn sull'amministrazione elettronica**. Tale aspetto comporta il sostegno alla digitalizzazione dell'industria e all'applicazione dei risultati nonché l'attuazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative. [...]. Il programma Europa digitale integrerà e sosterrà la messa in rete transnazionale e la mappatura delle capacità digitali affinché queste siano accessibili alle PMI e le soluzioni informatiche interoperabili siano accessibili a tutte le regioni dell'UE.

[...]3. Le sinergie con il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) garantiscono che:

- a) il prossimo programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su larga scala per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersecurity e le competenze digitali avanzate con l'obiettivo di un'ampia adozione e implementazione in tutta Europa di importanti soluzioni digitali innovative, siano esse già esistenti o testate, nell'ambito di un quadro dell'UE, in settori di interesse pubblico o nei casi di carenze del mercato. Il programma è attuato principalmente mediante investimenti strategici e coordinati con gli Stati membri - per esempio attraverso appalti pubblici congiunti - nelle capacità digitali da condividere in tutta Europa e in azioni a livello dell'UE che sostengono l'interoperabilità e la normazione come parte dello sviluppo di un mercato unico digitale;
- b) le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione per l'implementazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti. Il MCE sostiene l'implementazione e l'impiego di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti;
- c) i meccanismi di coordinamento siano in particolare istituiti mediante strutture di governance adeguate.

[...]4. Le sinergie con InvestEU garantiscono che:

- a) il sostegno derivante da finanziamenti basati sul mercato, compreso il perseguimento degli obiettivi strategici nell'ambito del presente programma, sia fornito per mezzo del regolamento sul Fondo InvestEU. Tali finanziamenti basati sul mercato possono essere combinati con il sostegno proveniente da sovvenzioni;
- b) l'accesso delle imprese agli strumenti finanziari sia agevolato dal sostegno offerto dai poli dell'innovazione digitale.

[...]5. Le sinergie con Erasmus garantiscono che:

- a) il programma sostenga lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze digitali avanzate necessarie all'implementazione di tecnologie di punta come l'intelligenza artificiale o il calcolo ad alte prestazioni, in collaborazione con le industrie del settore;
- b) gli aspetti di Erasmus relativi alle competenze avanzate integrino gli interventi di Europa digitale che riguardano l'acquisizione, in tutti i settori e a tutti i livelli, di competenze attraverso esperienze di mobilità.

**5 bis. Le sinergie con Europa creativa garantiscono che:**

- a) il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa sostenga iniziative che possano avere un effettivo impatto sui settori in tutta l'Europa, contribuendo al suo adeguamento alla trasformazione digitale;**
  - b) il programma Europa digitale doti tra le altre cose i creatori, l'industria creativa e il settore culturale in Europa dell'accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato.**
- 6. Sono garantite sinergie con altri programmi e iniziative dell'UE in materia di competenze/abilità.**